Sent. n. 114/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott.ssa Antonietta BUSSI	Consigliere
Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di conto iscritto al n. **26153** del Registro di Segreteria, nei confronti dell'agente contabile MANCA Chiara (C.F. MNCCHR61D48B314G), quale titolare della Struttura ricettiva n. 18426 "CASA NEL SINIS/LA CASA DI CLAIRE" nel Comune di Cabras (OR), relativo all'Imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2022;

Vista la relazione n. 139/2024 redatta dal Giudice designato;

Visto il Decreto di fissazione dell'udienza, n. 30/2024, adottato dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale;

Viste le conclusioni depositate dalla Procura Regionale;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della dott.ssa Francesca Serra, il relatore Consigliere dott.ssa Lucia d'Ambrosio, e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Valeria Motzo. Non costituiti il Comune di Cabras e l'agente contabile;

Esaminati il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il conto giudiziale in epigrafe, iscritto al numero 47809 del Registro di Segreteria relativo ai conti giudiziali, depositato il 15.01.2024, è stato compilato d'ufficio dal Comune di Cabras, poiché, nonostante i ripetuti solleciti, il titolare della struttura ricettiva sopra indicata, nella veste di agente contabile, non ha adempiuto il relativo obbligo di presentazione.

Il Giudice designato per l'esame del conto, nella relazione emessa all'esito delle verifiche effettuate, ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio, rilevando che, a mente dell'articolo 147, comma 3, lettera a), del Codice di giustizia contabile "*È sempre fissata l'Udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal Magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati*". Ne discende, che la redazione d'ufficio del conto, a seguito del mancato deposito da parte dell'agente contabile a ciò tenuto, determina, la necessità della sua iscrizione a ruolo per la discussione in udienza collegiale.

Secondo quanto prescritto dal medesimo art. 147, comma 4, c.g.c., il Decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del Giudice designato sono stati comunicati all'Amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile, nonché al Pubblico Ministero, assicurando di conseguenza la pienezza e la regolarità del contraddittorio.

La Procura Regionale ha depositato conclusioni scritte, in data 03.05.2024, nelle quali ha espresso parere favorevole per il discarico

dell'agente contabile.

All'udienza del 14 maggio 2024, non risultano costituiti né l'Amministrazione, né l'agente contabile. Il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni in atti.

Considerato in

DIRITTO

Ai sensi degli articoli 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e seguenti del r.d. n. 827 del 1924, 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, degli articoli 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell'amministrazione, o che hanno comunque maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie - vuoi in forza di formale investitura, che "*di fatto*" - rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Costituisce, infatti, una esigenza imprescindibile dell'ordinamento che colui che abbia la gestione di beni pubblici dia dimostrazione del legittimo impiego e della corretta destinazione, ai sensi delle disposizioni cogenti in materia, sopra richiamate.

In questi termini, pertanto, l'obbligo di rendere il conto, per ottenerne il "*discarico*" da parte dell'organo giurisdizionale a ciò deputato, all'esito favorevole del giudizio di conto, costituisce un passaggio essenziale al quale ogni agente contabile deve attenersi, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto medesimo, riconosciuti dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 114/1975).

Ciò premesso, il presente giudizio riguarda MANCA Chiara, titolare della struttura ricettiva su individuata, in relazione alla riscossione

dell'imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2022.

Sussistono, nei suoi confronti, tutti i presupposti sopra delineati per la qualificazione come agente contabile, in quanto gestore di un'attività soggetta al tributo istituito dall'Ente locale, del cui introito e riversamento nella relativa tesoreria è investito.

Nella fattispecie, dalla disamina del conto compilato d'ufficio dal Comune di Cabras in funzione della documentazione in suo possesso, utilizzando il prescritto modello 21, si rileva che lo stesso chiude in pareggio.

Per quanto esposto in narrativa, il Collegio reputa che la relativa gestione possa ritenersi regolare, con approvazione del resoconto in esame e conseguente discarico dell'agente contabile, non essendo stati mossi rilievi né dall'Ente titolare e destinatario del tributo oggetto di riscossione né dal Pubblico Ministero contabile.

Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

regolare la gestione risultante dal conto giudiziale in epigrafe per l'esercizio 2022 e, per l'effetto, dispone il discarico dell'agente contabile MANCA Chiara.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente L. d’Ambrosio)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 3/07/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)